



# COMUNE DI MALITO

(Provincia Cosenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

N. 1 DEL 01.03.2018	<b>OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - "IMU"- CONFERMA ALIQUOTE PER IL TRIENNIO 2018-2020</b>
------------------------	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo alle ore 12,45 nella casa del Comune suddetto, il Commissario Straordinario **dott.ssa Antonella Vecchio** con Decreto del Presidente della Repubblica del 18.12.2017 ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Rosa FALVO**.

-Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere .... <b>F.A.SO.FEVOLE</b> .....	UFFICIO TECNICO DEI LL.PP. e/o URBANISTICA ..... Il Responsabile del Servizio ( Arch. Franco Pizzuti )
Data .....	

PER LA REGOLARITA' CONTABILE - TECNICA Si esprime parere .....	UFFICIO DI FINANZIARIO ..... Il Responsabile del Servizio Finanziario (Felicetta Brunella Galli)
Data .....	
L'impegno di spesa, per complessivi Euro ..... viene annotato Sul Cap. ....Cod. ....del bilancio 20.....	Il Responsabile del Servizio Finanziario (Felicetta Brunella Galli)
Data .....	

PER LA REGOLARITA' Si esprime parere favorevole .....	UFFICIO AMMINISTRATIVO ..... Il Responsabile del Servizio (Felicetta Brunella Galli)
Data .....	

--Ritenuto ai sensi del vigente Regolamento Comunale individuare quale responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente atto l'Unità Organizzativa **Felicetta Brunella Galli**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del settore finanziario avente ad oggetto "DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018" sotto riportata:

*"VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;*

*VISTO il decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2012 con il quale venivano apportate significative modifiche alla originaria impostazione dell'Imposta Municipale Propria;*

*VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della componente IMU;*

*VISTO il comma 380 dell'art 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "legge di stabilità per l'anno 2013", che sopprime la riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, tuttavia riservando allo Stato tutto il gettito derivante dagli immobili di categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;*

*VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 "legge di stabilità per l'anno 2014" il quale dispone che "Il comune con deliberazione del Consiglio Comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille ;*

*VISTO L'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che, dall'anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso;*

*VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07.02.2018 è stato rinviato al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;*

*Considerato che la Legge di Stabilità 2018 (Legge n. 205/17) all'art. 1, comma 37, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, vieta la possibilità di incrementare le aliquote dei tributi IMU e TASI rispetto ai livelli dell'anno precedente;*

*Dato atto che, per l'anno 2017:*

- è stato rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non ha superato l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;*
- è stato rispettato, altresì, il limite massimo di aliquota TASI fissato al 1 PER MILLE per mille;*

*Dato atto, altresì, che il quadro normativo prevede l'esenzione IMU dell'abitazione principale e pertinenze e degli immobili ad essa equiparati, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9;*

*Ritenuto di dover confermare per il triennio 2018-2020 le aliquote IMU come di seguito riportato:*

- Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze 4,00 PER MILLE*
- Altri fabbricati, ivi compresa la categoria catastale D, i terreni e le aree edificabile 7,60 PER MILLE*
- detrazione di € 200,00, per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9),*

## DELIBERA

**La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**

**DI CONFERMARE** Per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica come appresso:

- *Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze 4,00 PER MILLE*
- *Altri fabbricati, ivi compresa la categoria catastale D, i terreni e le aree edificabile 7,60 PER MILLE*
- *detrazione di € 200,00, per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9),*

Di confermare, per l'anno 2018 le seguenti assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'I.M.U.: unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 707, lett. b), n. 3, della L. copia informatica per consultazione n. 147/2013 -)

Di prendere atto dell'ulteriore assimilazione all'abitazione principale stabilita dalla legge ai fini dell'I.M.U. che comporta comunque un obbligo dichiarativo dal parte del contribuente:

unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato con L. n. 80/2014 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014;

*DI DARE ATTO* che la base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

*Di dare atto, altresì, che con l'applicazione delle aliquote IMU e TASI non vengono superati i limiti nella determinazione delle aliquote, in quanto l'Ente applica la Tasi per l'anno 2018 nella misura dell'1 per mille.*

3. *DI DARE ATTO* che resta riservato allo Stato tutto il gettito derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

4. *DI DARE ATTO* che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

5. *DI TRASMETTERE* la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201".

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
( Dott.ssa Maria Rosa FALVO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
( Dott.ssa Antonella Vecchio )



Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

**ATTESTA**

---CHE la presente deliberazione

Viene affissa all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/03/18 al 07/04/18  
Come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. L.gs n. 267/2000 ( N. 110 REG. PUB.);

E' stata trasmessa, con lettera n. .... in data ..... al Sig. Prefetto di Cosenza.

Ai sensi dell'art. 135, D. Lgs N. 267/2000



IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott.ssa Maria Rosa Falvo )

--- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/03/2018  
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134, comma 3 D. L.gs n. 267/2000);  
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. L.gs. n. 267/2000);

Li 23/03/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Maria Rosa Falvo)